

Assegni provvisori: non è ammissibile il reclamo

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 maggio 2015 (Pres. Canali, est. G. Buffone)

Alimenti – Assegno provvisorio di alimenti – Rigetto – Impugnazione – Reclamo – Ammissibilità – Esclusione

L'assegno provvisorio di alimenti, ex art. 446 c.c., va collocato nell'ambito delle misure cautelari tipiche, con un regime giuridico speciale in ragione dello specifico humus sostanziale e processuale in cui la misura si iscrive. Avendo natura cautelare, al cospetto della richiesta dell'alimentando, il giudice deve effettuare un'indagine sommaria, nel corso della quale deve accertare i presupposti soggettivi (stato di bisogno dell'alimentando) ed oggettivi (possibilità economica dell'obbligato), oltre al periculum in mora. E' chiaro che si tratta pur sempre di una delibazione cd. sommaria, senza memoria della fase istruttoria che colorerà la fase di merito e, quindi, condurrà alla decisione finale. La specialità della misura in parola la sottrarre sia al regime cautelare uniforme sia a quello camerale: in particolare, in punto di contestazione in sede di gravame, mediante reclamo. Infatti, diversamente dai cautelari ordinari e dai provvedimenti pronunciati all'esito di rito camerale, il provvedimento ex art. 446 c.c. non è impugnabile : semmai, è modificabile dal giudice del merito . Non si ignora quell'orientamento che ammette il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ma si tratta di una lettura che vanifica le specialità dell'istituto chiaramente emergenti già dal testo letterale dell'art. 446 c.c. («finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti»). E, infatti, si discorre, per l'appunto, di «cautela speciale».

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

OSSERVA

... proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in data ... 2014, per ottenere la condanna del convenuto, .., a corrisponderle un assegno alimentare di euro 3000,00 mensili. Unitamente alla domanda di merito, presentava istanza ex art. 446 c.c. per ottenere la corresponsione di un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c. Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva l'istanza osservando, quanto alla verosimile fondatezza o infondatezza della domanda, che essa non sembrava avere significative possibilità di accoglimento. Con istanza depositata in data ... 2015, la .. presentava "atto di impugnazione" avverso l'ordinanza sopra citata per provocare una decisione favorevole, nel merito della misura provvisoria richiesta in itinere.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 446 c.c. (rubricato "ASSEGNO PROVVISORIO"), finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del Tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. In ragione delle modifiche apportate dall'art. 142, comma I, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, competente non è più (il pretore o) il presidente del tribunale ma il giudice istruttore (Trib. Firenze 7 novembre 1994, in Foro It., 1995, I, 1360). Poco o nulla dicendo l'art. 446 cod. civ. circa il regime che governa questa fase processuale destinata a sfociare in una pronuncia di carattere condannatorio (ordine di prestazione di alimenti), la Dottrina al fine di individuare la disciplina procedimentale applicabile nella fattispecie dedotta, si è interrogata sulla natura di detta pronuncia, giungendo a considerarla - in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale - estrinsecazione di potestà cautelare. E, invero, l'istituto è effettivamente collocato dalla prevalente giurisprudenza, nell'ambito delle misure cautelari tipiche, con un regime giuridico speciale in ragione dello specifico humus sostanziale e processuale in cui la misura si iscrive. Avendo natura cautelare, al cospetto della richiesta dell'alimentando, il giudice deve effettuare un'indagine sommaria, nel corso della quale deve accertare i presupposti soggettivi (stato di bisogno dell'alimentando) ed oggettivi (possibilità economica dell'obbligato), oltre al periculum in mora. E' chiaro che si tratta pur sempre di una delibazione cd. sommaria, senza memoria della fase istruttoria che colorerà la fase di merito e, quindi, condurrà alla decisione finale.

I brevi cenni sin qui condotti, in merito alle specificità dell'istituto, mettono bene in evidenza le peculiarità strutturali e funzionali di questa tutela: sono tipicità normative specializzanti che sottraggono questa cautela in materia di alimenti, sia al regime cautelare uniforme sia a quello camerale: in particolare, in punto di contestazione in sede di gravame, mediante reclamo. Infatti, diversamente dai cautelari ordinari e dai provvedimenti pronunciati all'esito di rito camerale, il provvedimento ex art. 446 c.c. non è impugnabile: semmai, aderendo ai rilievi di certa Dottrina, sarebbe modificabile dal giudice del merito. Non si ignora quell'orientamento che ammette il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ma si tratta di una lettura che vanifica le specialità dell'istituto chiaramente emergenti già dal testo letterale dell'art. 446 c.c. («finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti»). E, infatti, si discorre, per l'appunto, di «cautela speciale».

Per i motivi esposti, il reclamo è inammissibile.

E' superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della

richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi).

L'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, all'interno dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis". In queste ipotesi, "il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche ai reclami: infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v. Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5). Ne consegue che nell'odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il recupero del doppio contributo unificato (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774, Pres. Rovelli, rel. Virgilio) trattandosi di "atto dovuto" (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936, Pres. Finocchiaro, rel. Ambrosio).

Il Collegio rileva che, nell'ordinanza impugnata, il giudice di merito ha espresso dubbi in relazione alla piena capacità di ... (di anni ..) in particolare affermando: «ci si potrebbe domandare se la stessa goda ancora alla data attuale di una completa capacità di comprendere la natura dei propri problemi e di gestire con avvedutezza le proprie risorse». Pensiero espresso in ragione delle difficoltà economiche frutto anche dell'esito infausto di plurime iniziative giudiziali. In virtù di questo dato, è doverosa la trasmissione dell'odierno provvedimento alla Procura della Repubblica di Milano perché valuti se sussistano o non i presupposti per attivare, in favore della ricorrente, una misura di protezione.

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA la inammissibilità del reclamo

NULLA per le spese

MANDA alla Cancelleria per comunicare l'odierno provvedimento alla Procura della Repubblica di Milano, in riferimento alla eventualità di una misura di protezione giuridica per, nata a ... il ... e residente in ... alla via